

Oggetto **Cavourese S.p.A. - Autorizzazione al trasporto di persone su strada in regime di concorrenza - Autolinea turistica circolare del centro storico di Torino 'Turin Eco City Tour' – Validità: fino al 31/12/2023**

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo, nell'ambito della propria competenza¹, determina di autorizzare la società **Cavourese S.p.A.** (C.F. 00519860019), con sede legale in Strada del Drosso 77 - 10135 Torino, iscritta al Registro Elettronico Nazionale con codice n. 52942, ad esercitare il seguente servizio di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza, **fino al 31/12/2023**:

Autolinea circolare turistica in Torino con capolinea in piazza Castello denominata:

Turin Eco City Tour

come da percorso, lunghezze, fermate, orari, frequenze riportati nel programma di esercizio allegati (Allegato 1).

La responsabilità dell'esercizio è affidata al Sig. Maurizio ARENA,omissis....

Motivazione

L'Agenzia della Mobilità Piemontese gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico dagli enti aderenti e in particolare, con riguardo all'ambito metropolitano, di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti².

Tra queste, e con riferimento alle competenze conferite dalla Città Metropolitana di Torino, dalle Province e dai Comuni soggetti di delega, vi è il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada non contribuiti, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni³.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nell'intento di recepire le novità normative intervenute successivamente alla deliberazione n. 4/3 del 15/06/2004, con deliberazione 13/1 del 21/12/2007 ha ridefinito gli indirizzi generali per il rilascio, su richiesta degli interessati, delle autorizzazioni ai servizi di trasporto pubblico eserciti da terzi in regime di concorrenza. Gli indirizzi generali, al n. 7, sono stati successivamente

modificati con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia n. 05/1 del 22/05/2009⁴.

Con Determinazione Dirigenziale n. 271 del 21/07/2015 la Società Cavourese S.p.A. è stata autorizzata a svolgere il servizio turistico di trasporto di persone su strada in regime di concorrenza 'Turin Eco City Tour' fino al 31/12/2016.

Con Determinazione Dirigenziale n. 323 del 18/09/2015 la Società Cavourese è stata autorizzata all'effettuazione del servizio turistico sopra richiamato anche nelle giornate di mercoledì.

Con Determinazione Dirigenziale n. 340 del 02/10/2015 la Società Cavourese è stata autorizzata alla soppressione, nei soli giorni feriali, delle corse con partenza alle h. 10 e alle h. 11 e all'inserimento in orario nei giorni d'esercizio una nuova corsa alle h. 17.00.

Con Determinazione Dirigenziale n. 137 del 04/04/2016 la Società Cavourese è stata autorizzata ad adottare un prolungamento di percorso fino a corso Cairoli, finalizzato ad offrire alla propria clientela un servizio integrato con quello di navigazione sul fiume Po gestito dalla Società GTT. La Società è stata contestualmente autorizzata all'adozione di un nuovo orario di servizio e di nuove tariffe, con l'introduzione di un nuovo biglietto integrato comprensivo della navigazione sul Po.

La Società Cavourese S.p.A. ha presentato all'Agenzia richiesta di rinnovo fino al 2023 dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di trasporto di persone su strada non contribuito, in regime di concorrenza e senza sovvenzioni richiamato in oggetto, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa come meglio descritto nei dettagli della Domanda di Autorizzazione al trasporto pubblico di linea non contribuito, prot. Agenzia n. 3170 del 18/04/2016 e relativi allegati.

E' stato verificato, tra l'altro, che:

- la richiesta d'autorizzazione ha per oggetto un servizio turistico con percorso circolare in ambito urbano in Torino (centro città) gestito con veicoli elettrici a nullo impatto ambientale;
- il servizio rientra nell'ambito di una iniziativa commerciale della Società Cavourese e dei suoi partner;
- il servizio in oggetto risulta coerente con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea contribuiti;
- l'impiego dei veicoli indicati dalla Società richiedente per l'esercizio dei Servizi in oggetto non costituisce impedimento al regolare svolgimento dei servizi pubblici di linea;
- i costi di esercizio sono a totale carico dell'operatore e dei suoi partner;

e, più in generale, che gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con deliberazione 13/1 del 21/12/2007, come modificati con deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009" risultano rispettati.

Attenzione

La presente autorizzazione è relativa all'esercizio del servizio di linea in oggetto e non costituisce titolo all'occupazione delle aree destinate alle fermate e, in particolare, alle soste a capolinea. L'utilizzo del suolo rimane di esclusiva pertinenza dei Comuni interessati o degli Enti proprietari. Nel caso in cui questi neghino espressamente il proprio benessere all'utilizzo degli spazi di fermata o di sosta capolinea, la presente autorizzazione dovrà considerarsi immediatamente revocata.

La presente autorizzazione potrà essere revocata senza obbligo d'indennizzo allorquando la verifica di coerenza dei Servizi in oggetto con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia, così come programmati nel Programma Triennale dei servizi di Agenzia dia esito negativo - (deliberazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, 13/1 del 21/12/2007 - indirizzo n.2).

La Società destinataria della presente dovrà dare tempestiva comunicazione di qualsiasi variazione dei requisiti richiesti intervenga successivamente al suo rilascio. Il venir meno dei requisiti richiesti, ivi compresa la mancata denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro o l'irregolarità contributiva potrà essere causa di decadenza dell'Autorizzazione.

Il legislatore nazionale, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva⁵, ha posto un limite al rilascio delle autorizzazioni di cui in parola in quanto ha disposto che *"costituisce distorsione della concorrenza l'utilizzo di autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali"*⁶.

Considerato che l'azienda richiedente è concessionaria di servizi di trasporto pubblico locale e che pertanto può accedere a sovvenzioni specifiche dedicate al settore, l'autorizzazione richiesta è rilasciata solo se all'esercizio del servizio in regime di concorrenza siano destinati autobus che non siano stati acquistati mediante l'utilizzo di sovvenzioni pubbliche o per i quali sia trascorso il periodo di non alienabilità previsto dall'ente sovvenzionante⁷.

Gli autobus impiegati nel servizio dovranno rispettare le prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (*"Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso"*) contenute nello Stralcio di piano per la mobilità approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006.- indirizzo n. 8⁸.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui al codice del processo amministrativo approvato con il D.lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, ovvero Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 28 aprile 2016

¹ Artt. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16/01/2004.

² Art. 8 co. 3 della L.R. Piemonte 1/2000, come modificata dalle Leggi Regionali nn. 1/2015 e 9/2015 che hanno esteso a tutto il territorio regionale la competenza della "Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale" e ne hanno mutato la denominazione in: "Agenzia della Mobilità Piemontese".

³ Legge Regionale 1/2000, "Norme in materia di Trasporto Pubblico Locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", e in particolare l'art. 3 co 6, che regola con provvedimento autorizzatorio, anziché concessorio, i servizi di trasporto pubblico locale, esercitati da Terzi in regime di concorrenza, esenti da obblighi tariffari e senza sovvenzioni da parte degli Enti Locali.

⁴ Gli indirizzi ridefiniti dalla Deliberazione n.13/1 del 21/12/2007, come modificati con successiva deliberazione n. 05/1 del 22/05/2009, sono i seguenti:

1. verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, di cui al D.lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
2. verifica della coerenza dei servizi commerciali con la funzionalità dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone di linea di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, così come programmati nel Programma triennale dei Servizi dell'Agenzia;
3. durata, per i soli servizi atipici, pari a quella del contratto stipulato col committente;
4. durata, per i servizi commerciali, correlata alla permanenza del requisito di coerenza di cui al precedente n. 2, con previsione di revoca, senza obbligo d'indennizzo, allorché la verifica di coerenza, da effettuarsi in relazione al cambiamento del programma triennale dei servizi, dia esito negativo;
5. applicazione nei confronti degli addetti, in materia di rapporto di lavoro, delle norme di diritto comune e delle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore;
6. disposizione di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio di linea;
7. disposizione di autobus adibiti ad uso terzi e classificati, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 23/12/03, pubblicato nella G.U. n. 30 del 06/02/04, nelle classi "A, B" o nelle classi "I, II, III" in numero idoneo ad assicurare il regolare esercizio ed in funzione delle caratteristiche proprie di sicurezza del servizio da autorizzare; gli autobus non devono essere stati acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non abbiano potuto beneficiare la totalità delle imprese, o il cui vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese sia venuto meno;
8. verifica del rispetto delle prescrizioni contenute ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 (Misure per la riduzione delle emissioni dovute ai veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale e per i servizi integrativi allo stesso) contenute nello *Stralcio di piano per la mobilità* approvato con la D.G.R. 66-3859 del 18/09/2006;
9. adozione della Carta della Mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30/12/1998, pubblicato sulla G.U. n. 26 del 02/02/99 con particolare riferimento agli elementi relativi alla tutela del viaggiatore contenuti al punto 2.6 della Carta della Mobilità (2.6.1 - procedura di dialogo tra cliente ed azienda; 2.6.2 procedura e casistica per i rimborsi; 2.6.3 copertura assicurativa per danni alle persone e alle cose).

⁵ Art. 117 co. 2 lett. e) della Costituzione

⁶ Art. 1 co. 3 della Legge 11 agosto 2003, n. 218 "Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente"

⁷ Ai sensi dell'art. 16 co. 6 la Giunta Regionale, da ultimo con D.G.R. N. 24-13533 del 4/10/2004, ha stabilito in 10 anni il periodo di non alienabilità degli autobus interurbani e in 8 anni quello relativo agli autobus urbani e suburbani.

⁸ Le prescrizioni di cui ai numeri 2 e 4 della misura 2.1.1 sono le seguenti:

2. *entro il 1 ottobre 2008, le emissioni di polveri dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale in Piemonte, già circolanti con motorizzazione a gasolio di più recente omologazione (EURO 1, EURO 2 ed EURO 3) dovranno essere migliorate mediante idonei sistemi per l'abbattimento del particolato.*
4. *a partire dal 1 ottobre 2010 è definitivamente vietata la circolazione di tutti i veicoli Diesel PRE EURO, EURO 0, nonché dei veicoli Diesel EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non dotati di sistemi di contenimento del particolato.*

I termini per l'attuazione della misura 2.1.1. sono stati successivamente prorogati con la D.G.R. n. 69-704 del 27/09/2010, con la D.G.R. n. 64-3251 del 30/12/2011, con la D.G.R. n. 58-5180 del 28/12/2012 e, infine, con la D.G.R. n. 50-6968 del 23/12/2013, che ha fissato per la decorrenza del divieto di circolazione sancito dallo Stralcio di Piano della mobilità approvato con la D.G.R. n. 66-3859 le scadenze seguenti:

- a partire dal 31/12/2015 per i veicoli Diesel Pre EURO ed EURO 0;
- a partire dal 30/06/2016 per i veicoli EURO 1 e EURO 2 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato;
- a partire dal 31/12/2016 per i veicoli EURO 3 e EURO 4 non dotati di sistemi per il contenimento del particolato.
-